

Sentenza n. 86/2023 pubbl. il 27/02/2023

RG n.

Repert. n. del 27/02/2023



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Corte d'Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto,

in persona dei magistrati

- | | |
|----------------------------|----------------------|
| 1) Dr. Pietro Genoviva | Presidente |
| 2) Dr. Michele Campanale | Consigliere |
| 3) D.ssa Claudia Calabrese | Consigliere relatore |

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. del Ruolo Generale delle cause dell'anno , riservata per la decisione all'udienza del

TRA

., in persona del legale rappresentante
p.t., rappresentato e difeso dall'avv.

-APPELLANTE-

E

., in persona del legale
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. C e
dall'avv.

- APPELLATA-

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di appello ritualmente notificato, il
ha proposto appello avverso la sentenza n. emessa dal
Tribunale di Taranto, e pubblicata in data , chiedendone, previa
sospensione dell'efficacia esecutiva, la riforma, in accoglimento delle
seguenti conclusioni, coerenti con quelle rassegnate quale convenuta nel
giudizio di primo grado:

1) *Dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto della società appellata s. di ripetizione dell'indebitato, con riferimento ai rapporti per cui è causa, per il periodo antecedente al 30.5.2002;*

2) *dichiarare in ogni caso la totale legittimità di tutte le poste a debito di parte appellata, intervenute nei conti per cui è causa, anche per il periodo dal 30.5.2002 alla chiusura dei conti;*

3) *per l'effetto, dichiarare ed accertare insussistente ogni e qualsiasi obbligo restitutorio della banca appellante in favore della società appellata;*

4) *condannare l'appellata al pagamento delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio, oltre oneri e accessori.*

La sentenza appellata, in accoglimento delle domande proposte dalla banca appellante, è stata - volte a 1) far valere la nullità parziale dei contratti intercorsi tra le parti per l'apposizione di clausole nulle e illegittime (quali la determinazione del tasso di interesse con rinvio agli usi piazza, la capitalizzazione trimestrale degli interessi solo a favore della banca, la nullità della c.m.s. pattuita e dei c.d. giorni valuta); 2) ad accertare il reale saldo del conto corrente principale n. , con gli allegati conti nn. e); 3) a condannare la banca alla restituzione alla parte attrice di quanto indebitamente pagato - aveva condannato la banca odierna appellante al pagamento in favore della della complessiva somma di euro 287.425,30, oltre interessi legali e maggior danno, oltre al pagamento delle spese processuali e di quelle di c.t.u.

Si è ritualmente costituita la S.a.s. per insistere nel rigetto dell'appello e in tutte le proprie difese e deduzioni proposte nel giudizio di primo grado.

Con ordinanza emessa in data 28.4.2017, in accoglimento della istanza ex artt. 283 e 351 c.p.c. proposta dalla banca appellante, è stata sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza.

La causa, riservata per la decisione all'udienza del 17.6.2020, veniva rimessa sul ruolo, per l'integrazione della c.t.u. espletata nel giudizio di primo grado, al fine di accertare la prescrizione delle rimesse solutorie, eccezione tempestivamente proposta dalla banca convenuta e costantemente reiterata.

Espletato il supplemento istruttorio, veniva richiesto al c.t.u. una ulteriore integrazione, chiedendosi di calcolare l'entità delle rimesse solutorie sul saldo contabilizzato dalla banca e non su quello ricalcolato, a seguito della espletata c.t.u. disposta nel giudizio di primo grado.

All'udienza del 15.6.22, esaurita la fase istruttoria, le parti precisavano le proprie conclusioni, come in verbale riportate, e la causa veniva riservata

per la decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.

ritualmente notificato i

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello merita un parziale accoglimento, dovendosi tenere conto nell'accertamento del saldo finale (diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice che ha presunto la natura ripristinatoria di tutte le rimesse) delle rimesse aventi natura solutoria, ossia di quei pagamenti eccedenti rispetto a quelli necessari al ripristino della c.d. rovvista, che, essendo intervenuti prima dei dieci anni anteriori alla notifica dell'atto di citazione (primo atto di messa in mora), sono ormai irripetibili perché prescritti.

Tale decisione, ovviamente, presuppone la piena rilevanza giuridica dell'affidamento concesso alla ditta correntista, pur in assenza di forma scritta, perché non necessaria tenuto conto del tempo di accensione del conto corrente (accesso in data .1989 ed estinto in data .2011), tenuto conto della assoluta mancanza di richieste di rientro da parte della banca, della applicazione di tassi differenti rispetto a poste passive rientranti nel fido e eccedenti lo stesso, e delle specifiche indicazioni esistenti negli estratti conto e dei riassunti scalari. Dalla documentazione bancaria, infatti, il c.t.u. ha rinvenuto l'esistenza di un fido sino a £. 60.000.000 per il periodo dal 1.1.91 al 9.3.92, sino a £. 150.000.000 per il periodo dal 10.3.92 al 30.6.98, sino a £. 250.000.000 per il periodo dal 1°7.98 al 10.10.2000 e sino a £. 300.000.000 dall'11.10.2000 alla estinzione del conto.

Si ritiene, inoltre, come evincibile dai quesiti posti al c.t.u. in sede di integrazione alla espletata c.t.u., che i predetti calcoli vadano fatti sui saldi come contabilizzati dalla banca, e non sul saldo epurato, e come ricostruito dal c.t.u., previa eliminazione delle poste nulle o invalide, in ragione della rilevanza giuridica della prescrizione in materia di ripetizione di indebitto (non aderendosi all'isolato pronunciamento della Suprema Corte, di senso contrario).

Correttamente il c.t.u. nell'elaborato originario ha applicato per gli interessi debitori i tassi legali, essendo nulla per indeterminatezza la clausola di rinvio agli usi, e non ha riconosciuto alcuna capitalizzazione periodica degli interessi, in assenza di pattuizione, anche successivamente alla delibera CICR del 22.4.2000, non essendo seguita alla pubblicazione sulla G.U. dell'intervenuto adeguamento da parte della banca alla predetta delibera, alcuna specifica pattuizione (dal tenore più sfavorevole) inerente la periodica capitalizzazione degli interessi. Correttamente il c.t.u. non ha dato rilevanza ad alcuna variazione degli interessi applicata ex art. 118 TUB, in assenza della sottoscrizione di apposita clausola prevedente lo *ius variandi*, né ha tenuto conto di spese e commissioni mai pattuite.

Sentenza n. 86/2023 pubbl. il 27/02/2023

RG n.

Repert. n.

del 27/02/2023

Sulla base dei criteri richiamati (e da ultimo sulla base dei quesiti aventi ad oggetto le rimesse solutorie), il c.t.u. ha rideterminato il saldo finale tra le parti, individuandolo nella misura di euro **71.055,37** a credito della società correntista, riducendosi notevolmente la somma riconosciuta dal giudice di primo grado.

L'odierna appellante va pertanto condannata a versare, in favore della società appellata, la predetta somma, maggiorata degli interessi legali e del maggior danno derivante dalla svalutazione monetaria, dalla chiusura del conto e fino al soddisfo. In particolare, devono riconoscersi al creditore, in linea con l'orientamento espresso dalla Suprema Corte a Sezioni Unite nella sent. n. 19499/2008, oltre agli **interessi legali, e a titolo di maggior danno, ex art. 1224 c.c., comma 2, la somma corrispondente alla differenza tra il tasso di rendimento netto (dedotta l'imposta) dei titoli di Stato di durata non superiore ai dodici mesi (o tra il tasso di inflazione se superiore) e quello degli interessi legali (se inferiore)**. Tale maggior danno può essere riconosciuto al creditore indipendentemente dalla prova di uno specifico danno e salva la prova contraria, da offrirsi dal debitore, che esso è inferiore o inesistente. Il creditore non ha offerto, peraltro, la prova di aver subito un danno superiore.

Tenuto conto dell'esito della lite, ossia dell'esistenza di un credito in capo alla società attrice (in radice negato dalla banca che chiudeva i conti a saldo 0), di entità, tuttavia, notevolmente inferiore alla domanda, si statuisce la compensazione integrale delle spese processuali, di entrambi i gradi di giudizio, ponendosi, invece, tutte le spese di c.t.u. a carico della banca odierna appellante, in quanto necessarie a comprovare le domande attoree.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Lecce - Sez. distaccata di Taranto, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n. del Tribunale di Taranto, del Ruolo Generale delle cause dell'anno proposto da .., in persona del legale rappresentante *p.l.*, nel contraddittorio della

.., in persona del legale rappresentante *p.l.*, così provvede:

ACCOGLIE parzialmente l'appello e, in riforma della sentenza impugnata:

1) accoglie la domanda proposta dalla .., per quanto di ragione e, accertata la sussistenza di un saldo attivo favorevole alla correntista alla data di chiusura dei conti n. e condanna il .. al pagamento in favore della prima, della somma di € euro **71.055,37**, oltre interessi legali e maggior danno, come spiegato in motivazione.

Sentenza n. 86/2023 pubbl. il 27/02/2023

RG n.

Repert. n.

del 27/02/2023

2)COMPENSA tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.

3)PONE definitivamente le spese di c.t.u. a carico delle parte appellante.

Taranto, così deciso in data 22.2.23

Il Cons. relatore

(d.ssa Claudia Calabrese)

Genoviva)

Il Presidente

(dr. Pietro

Firmato Da: CALABRESE CLAUDIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 739811a1b460a6566905455bf1c2be1
Firmato Da: GENOVIVA PIETRO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: d42a1e414287ab

